



gli Speciali

AGEVOLAZIONI AL PENSIONAMENTO

Lo scenario in Italia e i requisiti per l'accesso alle diverse tipologie di pensione anticipata

*“Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale,
l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita.”*

- Papa Francesco -

A partire dal 2010, dopo la crisi del debito greco, al fine di contrastare la grande recessione ed il processo di invecchiamento della popolazione sul mercato del lavoro, sono stati adottati provvedimenti che hanno inciso in maniera risonante all'interno della materia pensionistica.

L'allungamento della durata media della vita e la condizione dei giovani, che riscontrano sempre maggiori difficoltà nel trovare un lavoro stabile che gli permetta di avere una propria autonomia finanziaria, dovendosi accontentare di carriere frammentate e discontinue, **sono fattori che hanno indotto tutti i Governi**, dal 2011 (Governo Monti) al Governo attuale (Governo Conte), **ad attuare una serie di norme dirette a modificare o integrare la materia previdenziale**, non solo allo scopo di condizionare la misura dei trattamenti pensionistici - si pensi ai vari meccanismi di perequazione che si sono susseguiti negli ultimi anni- ma **adottando provvedimenti rivolti ad agevolare l'accesso al pensionamento**.

Grazie all'accordo firmato il 28 settembre 2016, tra le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL e l'allora Governo Renzi, furono introdotti nuovi strumenti per uscire dal mondo del lavoro, in favore di quei soggetti che si trovano in determinate condizioni personali, familiari e sociali.

I provvedimenti adottati dal legislatore in seguito alla sottoscrizione dell'accordo sono: **l'Anticipo pensionistico (APE Sociale e APE Volontario); la Pensione anticipata a favore dei precoci; la Pensione anticipata per i lavoratori addetti a lavori usuranti e l'assegno straordinario a favore dei salvaguardati (8° salvaguardia)**.

Inoltre, la *Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018*, ha reintrodotta lo strumento dell'**Opzione Donna** (norma emanata dalla *legge n. 243/2004*), la quale aveva esaurito i propri effetti alla data del 31 dicembre 2017 e, introducendo nell'ordinamento per il triennio 2019/2021 una **nuova forma di flessibilità in uscita dal lavoro**, ossia la cosiddetta **“Quota 100”**.

APE Sociale

L'indennità, denominata **APE Sociale** è stata istituita in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2018** dalla Legge di Bilancio 2017. In virtù del *DL n. 4/2019*, "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in *legge n. 26/2019*, **il periodo di sperimentazione dell'indennità è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2019.**

L'APE Sociale è a carico dello Stato in favore di quei soggetti che si trovano in particolari condizioni economiche e sociali:

- *disoccupati*
- *invalidi civili con un'invalidità almeno pari al 74%*
- *coloro che assistono familiari con handicap grave*
- *addetti a lavori gravosi*

Ne possono usufruire tutti coloro che:

- *hanno compiuto 63 anni di età*
- *hanno un'anzianità contributiva di 30/36 anni*
- *non sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto*

Viene erogata direttamente dall'Inps in **12 mensilità l'anno**, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il compimento dell'età pensionabile o il conseguimento di altro trattamento pensionistico anticipato.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1.500 mensili lordi e non è soggetta a rivalutazione.

Dai dati estrapolati dal Rendiconto Sociale 2018 presentato dal **CIV (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza)**, le domande inoltrate per ottenere l'APE Sociale da parte dei lavoratori disoccupati sono state 57.572, ossia il 65,8% delle domande totali, a fronte delle 21.009 accolte.

Diversamente, le domande dirette ad ottenere tale indennità posta a carico dello Stato, da parte di soggetti invalidi o che assistono un familiare con handicap grave, sono state 18.477, pari al 21,6% delle domande totali presentate, di tali domande sono state accolte una percentuale pari al 52,6%, che corrisponde a 11.396 domande.

L'onere posto a carico della fiscalità generale della prestazione è risultato abbastanza contenuto. Infatti, il costo medio per accompagnare un lavoratore disoccupato fino all'età della pensione, è stato pari a 41.984 euro, garantendo un'indennità media di 1.146 euro, mentre gli oneri per gli invalidi civili e per chi presta assistenza risultano essere abbastanza analoghi, oscillando tra i 1.158 e 1.249 euro.

Le risorse risparmiate nel 2017 sono state pari a 170 milioni e per il 2018 risulta un residuo di circa 180 milioni.

APE Volontario

Altra forma di anticipo pensionistico, è il prestito pensionistico oneroso volontario, o **APE Volontario**, la cui sperimentazione è prevista fino al 31 dicembre 2019.

La domanda di APE Volontario può essere presentata da tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici e parasubordinati ad eccezione dei liberi professionisti.

I requisiti per accedere all'anticipo oneroso per il 2019 sono:

- i 63 anni e 5 mesi di età anagrafica
- un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Contestualmente alla domanda di APE Volontario l'interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia.

La domanda di APE e di pensione di vecchiaia non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso secondo le leggi in materia bancaria e creditizia, nonché del codice del consumo ma entro il termine di 14 giorni dalla data del perfezionamento del prestito.

Il prestito, al pari dell'indennità posta a carico dello Stato, viene erogato per 12 mensilità da parte degli Istituti di credito convenzionati e fino al raggiungimento del diritto a pensione, mentre il rimborso viene effettuato con trattenuta da parte dell'Inps (che opera come sostituto di imposta) sulla pensione calcolata al netto per 20 anni (240 rate), a partire dall'accesso al pensionamento di vecchiaia ed è prevista la facoltà da parte del richiedente di richiedere l'estinzione anticipata del prestito.

La somma del prestito ricevuto decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda da parte di chi è in possesso della certificazione dei requisiti e non concorre a formare il reddito ai fini dell'IRPEF. Sugli interessi pagati sul finanziamento e sui premi assicurativi per rischio premorienza è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Alla data di agosto 2018, come dai dati presentanti nel Rendiconto Sociale del CIV, le domande di APE Volontario presentate all'INPS sono state 26.145 totali (64,8% da uomini e il 35,2% da donne), di cui sono state certificate solo 4.850 (18,6%).

La pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci

Ulteriore agevolazione per l'accesso al pensionamento è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 l. n. 232/2016: si tratta della **pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci**, cioè in favore di quei soggetti che si trovano in particolari condizioni, come:

- i lavoratori in stato di disoccupazione
- i soggetti invalidi civili con un'invalidità almeno pari al 74%

- coloro che assistono familiari con handicap
- gli addetti a lavori gravosi che abbiano maturato prima del 19° anno di età un'anzianità contributiva pari a 12 mesi

Per tali lavoratori, indipendentemente dall'età anagrafica, è possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto dei 41 anni.

Per effetto delle modifiche apportate *DI. n. 4/2019* a tale forma di pensionamento non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita. **A far data dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, pertanto, negli anni 2019-2026 il requisito contributivo, per conseguire il diritto alla pensione anticipata, resta "cristallizzato" a 41 anni.**

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dalla data del 1° gennaio 2019 possono conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico solo dopo che siano trascorsi 3 mesi dalla maturazione dello stesso, secondo le disposizioni previste dai singoli ordinamenti di appartenenza.

I lavoratori possono raggiungere il requisito anche in regime di cumulo ai sensi della *Legge n. 228/2012*. In questo caso ciascuna gestione applica le proprie regole di calcolo.

Rispetto al totale delle domande presentate ad agosto 2018, il CIV ha rilevato che, purtroppo, la struttura normativa e l'interpretazione della stessa hanno fortemente irrigidito e condizionato il riconoscimento di questa agevolazione, portando all'accoglimento di sole 8.039 domande che rappresentano il 36,8% del totale delle domande presentate.

Alla luce di tali dati, le risorse impiegate per accedere a pensione come "lavoratore precoce" risultano essere pari al 24% dei fondi stanziati (87 milioni di €).

Lavori gravosi

Inoltre, grazie alle modifiche introdotte dalla *Legge di Bilancio 2017*, il diritto al pensionamento anticipato può essere fatto valere anche da quei lavoratori che abbiano svolto una o più attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (anche in maniera discontinua) per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, purché, che possano vantare un'anzianità contributiva minima di 35 anni e aver raggiunto almeno i 61 anni e 7 mesi di età.

Dall'elaborazione effettuata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (riferita a maggio 2018), del totale delle domande presentate, (pari a 29.706), sono state respinte oltre il 50% di esse (16.522).

La principale causa di rigetto delle domande da parte dell'Istituto di Previdenza si riscontra nella difficoltà di certificare i requisiti richiesti, per accedere a pensione come "lavoratore usurante".

Un caso particolare: gli esodati. L'ottava salvaguardia

Con il termine **“esodati”** si intendono **quei lavoratori che, a seguito del Dl. 201/2011 varato dal governo Monti, si sono trovati all'improvviso senza stipendio, senza assegno di pensione e anche senza ammortizzatori sociali, a causa dell'innalzamento del requisito di età per accedere al pensionamento.** In particolare, nella maggioranza dei casi si tratta di lavoratori che avevano sottoscritto accordi di fuoriuscita dal mondo del lavoro prima del 2011, o che erano in mobilità. **A tutela di tali soggetti si sono susseguite a partire dal 2012 ben otto salvaguardie, al fine di garantire il diritto a pensione a tali soggetti.**

Si è partiti nel 2012, con la prima salvaguardia per 65.000 esodati; la seconda, contenuta nel *Dl. 95/2012*, ha previsto 34.741 posti; la terza, contenuta nella *legge 228/2012*, ha previsto 16.130 posti; la quarta salvaguardia, prevista dal *Dl. 102/2013*, ha esteso ad altri 5.000 soggetti; la quinta, contenuta nella *legge 147/2013*, ha aggiunto ulteriori 17.000 posti; la sesta sempre nel 2014, ulteriori 32.100 e la settima, nel 2015, altri 26.300. Infine, con la legge di bilancio 2017, è stata fissata l'ottava salvaguardia (30.700 soggetti).

I **lavoratori salvaguardati** possono accedere alla pensione anticipata sulla base dei requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore della *legge 214/2011*; vale a dire che **maturano il diritto a pensione di anzianità con le “quote”, ovvero con 40 anni di anzianità contributive, indipendentemente dall'età.**

Opzione Donna

Da quest'anno le donne, optando per il sistema di calcolo interamente contributivo, hanno ancora la **possibilità di andare in pensione con un consistente sconto di età** rispetto al trattamento di vecchiaia o a quello anticipato, quale conseguenza del ripristino dello “strumento dell'opzione donna”, ad opera dell'art. 16 del *Dl. 4/2019*.

La nuova versione del canale di uscita differisce in parte da quello del passato. Infatti, **tale facoltà è stata estesa anche alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici autonome che, al 31 dicembre 2018, hanno maturato un'età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, o un'età anagrafica minima di 59 anni, se autonome, e con un'anzianità contributiva di 35 anni.**

La norma precisa che il requisito anagrafico non è soggetto all'adeguamento della speranza di vita, mentre resta ferma la disciplina (12/18 mesi dalla maturazione dei requisiti, rispettivamente per le dipendenti ed autonome).

Quota 100

Il nuovo canale di accesso a pensione anticipata introdotto dal Dl. n.4 è la cosiddetta **“Quota 100”, valido per il triennio 2019-2021.** Per utilizzarlo gli assicurati a una o più gestioni Inps devono possedere almeno **62 anni di età e almeno 38 anni di anzianità contributiva.**

Il pensionamento tramite Quota 100 è disponibile solo per chi ha accantonato contributi in una o più gestioni Inps, di contro è precluso a coloro che per maturare il diritto hanno bisogno della contribuzione versata presso una qualsiasi Cassa professionale.

Tali requisiti, non sono soggetti agli adeguamenti della speranza di vita, e **devono essere perfezionati nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021**, mentre il diritto potrà essere esercitato anche successivamente a tale data. Tra la maturazione dei requisiti e l'erogazione del primo trattamento pensionistico scatta una finestra di differimento, la cui durata è diversa a seconda del tipo di rapporto di lavoro, dove per i dipendenti autonomi e privati tale finestra è pari a 3 mesi, mentre per i dipendenti del settore pubblico è pari a 6 mesi.

Inoltre, i dipendenti pubblici, sono tenuti a far pervenire la domanda di pensionamento (collocamento a riposo) all'Amministrazione di Appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

Una delle caratteristiche della pensione Quota 100 è l'incumulabilità reddituale con redditi prodotti da lavoro dipendente e/o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite dei 5.000 euro lordi annui. Per lavoratore autonomo occasionale, si intende colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità. Per quanto riguarda il personale AFAM, Alta Formazione Artistica e Musicale, la decorrenza della pensione rimane fissata al 1° settembre nel caso di domanda presentata entro il 31 dicembre dell'anno antecedente.

Infine, è da ricordare che questo tipo di pensionamento non è disponibile per il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, né ai Vigili del fuoco e al corpo appartenente alla Guardia di finanza, soggetti a specifiche discipline.

Trattamenti pensionistici anticipati e NASpl: compatibilità e modalità di fruizione

L'INPS, con [circolare n. 88 del 12 giugno 2019](#), fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità tra i trattamenti pensionistici indicati dal *DL n. 4/2019* (quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e le prestazioni a sostegno del reddito (NASpl).

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita [dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#) – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

La NASpl spetta a quei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

- apprendisti
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative

- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

I requisiti previsti dall'indennità di disoccupazione NASpl, presentano dei casi di incompatibilità con la nuova forma di pensionamento introdotta dal legislatore, Quota 100.

L'art. 11 del Dlgs. n. 22/2015, prevede i casi di decadenza dalla fruizione dell'indennità, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

L'Istituto di Previdenza ha evidenziato due diversi aspetti.

- Il primo fa riferimento a quei soggetti i quali pur perfezionando i requisiti pensionistici richiesti, non presentano domanda di pensionamento.

In tal caso, se si percepisce o se si ha diritto a percepire la NASpl, l'assegno di disoccupazione spetta anche una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata, qualora non sia stata esercitata la facoltà di accedere in pensione con Quota 100.

- Il secondo aspetto esaminato, si riferisce a quei casi di quei i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione e percepiscono l'ammortizzatore sociale e presentano domanda per accedere a pensione anticipata tramite Quota 100. In tale ipotesi il diritto all'indennità di disoccupazione NASpl, verrà meno a partire dalla prima data di decorrenza utile per l'accesso alla pensione anticipata, configurando in tal senso la non cumulabilità delle due prestazioni.

Parimenti, applicando il principio che non si può ricevere contemporaneamente la disoccupazione e la pensione, saranno rigettate le domande di NASpl per le quali la data di decorrenza dell'assegno di disoccupazione cade contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione Quota 100.

Sempre per quanto riguarda la NASpl, la *circolare n. 88/2019*, prende atto dell'introduzione delle finestre tra la maturazione del diritto e la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato.

Di conseguenza la **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASpl, può essere fruita** fino alla data di apertura della finestra, ovvero **fino al termine di decorrenza della pensione**, così come nel caso di quelle lavoratrici che hanno maturato tutti i requisiti anagrafici e contributi richiesti dalla norma per accedere a pensione utilizzando lo strumento dell'opzione donna, si vedranno liquidare l'ammortizzatore sociale per tutta la durata della **finestra 12 mesi (lavoratrici dipendenti), 18 mesi (se lavoratrici autonome)**.

Inoltre, per chi ha i requisiti per accedere a pensione come "lavoratore precoce" deve presentare domanda **entro il 1° marzo dell'anno interessato**, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo tre mesi.

Tali soggetti possono continuare a percepire la NASpl durante tutto l'iter di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, decadendo dal diritto a vedersi erogare il trattamento di disoccupazione dalla prima data utile di decorrenza della pensione.

Qualora la data di riconoscimento della pensione sia antecedente alla data di invio della comunicazione per l'accesso al trattamento pensionistico e alla stessa data non sia ancora stata

presentata domanda di pensione, la NASpi decade dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata dall'INPS la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

L'INPS, oltre tutto si è soffermata sulla relativa compatibilità tra indennità di disoccupazione, assegno di invalidità e pensione.

Partendo dall'enunciato dell'art. 6, c. 7, del *DL n. 148/1993*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 236/1993*, che prevede l'incompatibilità dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

L'Istituto, in tale ottica richiama la *sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011*, con la quale tale norma è stata dichiarata illegittima, in quanto la stessa non prevedeva il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Di seguito, alla citata sentenza l'INPS con *circolare n. 138/2011*, ha chiarito, che se il soggetto interessato opta in favore dell'indennità di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.

Infatti, l'Istituto di Previdenza, precisa che, anche in caso di raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente per accedere a pensione anticipata la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, anche se non erogato a fronte del diritto di optare in favore della NASPI, non consente l'accesso alla pensione anticipata.

Settembre 2019

a cura di:

Dip. Previdenza FNP CISL

Dipartimento Comunicazione FNP CISL

Dati e approfondimenti per lo Speciale

Ape Sociale:

- ❖ Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 art. 1 cc. 179 e ss.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>
- ❖ DPCM 88/2017
- ❖ circolare INPS n. 100/2017
- ❖ Dl. n. 4/2019 art. 18
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19A02239/sg>

Ape Volontario:

- ❖ art. 1 cc. 166 e ss. Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>
- ❖ DPCM n. 150/2017
- ❖ Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 art. 1 comma 162
- ❖ circolare INPS n. 28/2018
<https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2013-02-2018.pdf>

Pensione anticipata lavoratori precoci:

- ❖ art. 1 commi da 199 a 205 legge n. 232/2016 (Bilancio 2017)
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>
- ❖ DPCM n. 87/2017
- ❖ circolare INPS n. 99/2017
- ❖ Dl. n. 4/2019 art. 17
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19A02239/sg>

Attività gravose:

- ❖ Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 art. cc. 206 e ss.
- ❖ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>
- ❖ art. 1 legge n. 205/2017 (Bilancio 2018) da c. 147 a c. 150 e c. 152
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>
- ❖ circolare INPS n. 33/2018
- ❖ decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 aprile 2018
<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DM-18042018.pdf>

8ª salvaguardia:

- ❖ Legge di Bilancio (Monti/Fornero) n. 201/2011
<https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323252589195>
- ❖ art. 1 cc. 212 e ss. Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016

Opzione donna:

- ❖ legge n. 243/2004 art. 1 c. 9
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-09-21&atto.codiceRedazionale=004G0272&elenco30giorni=false
- ❖ legge di Bilancio n. 208/2015 art. 1 c. 281 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>
- ❖ Dl. n. 4/2019 art. 16 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19A02239/sg>

Quota 100:

- ❖ Dl. n. 4/2019 art. 14 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19A02239/sg>